

ACCORDO PRELIMINARE
(ex art. 12, paragrafo 3, regolamento UE n. 996/2010)**TRA****AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ANSV)****E****ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC)****Premesso e ritenuto che:**

- l'ANSV è l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile di cui al regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE"; essa svolge, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza;
- l'ENAC, ai sensi dell'art. 687 cod. nav., fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- è interesse comune dell'ANSV e dell'ENAC, nel rispetto dei diversi compiti istituzionali, sviluppare rapporti di collaborazione nell'intento di creare tutte le possibili sinergie tra le Istituzioni dello Stato che abbiano come comune obiettivo lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, dell'attività di volo nel settore dell'aviazione civile;
- l'art. 12, paragrafo 3, del regolamento UE n. 996/2010 prevede che «le autorità investigative per la sicurezza, da un lato, e altre autorità che possono essere coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali le autorità giudiziarie, dell'aviazione civile, di ricerca e salvataggio, dall'altro, cooperino tra loro attraverso accordi preliminari. Questi accordi rispettano l'indipendenza dell'autorità responsabile per le inchieste di sicurezza e consentono che l'inchiesta tecnica sia condotta con diligenza ed efficienza.»;
- si pone la necessità di una revisione del protocollo d'intesa ENAC-ANSV firmato in data 3 settembre 2003, sia alla luce dell'esperienza sin qui acquisita in sede di applicazione di quest'ultimo, sia per dare attuazione proprio a quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010;

l'ANSV e l'ENAC sottoscrivono il seguente accordo, di cui la premessa costituisce parte integrante.



Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente accordo preliminare rilevano le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento UE n. 996/2010.

Art. 2
(Comunicazione di eventi aeronautici di interesse per la sicurezza del volo)

1. L'ENAC, appena venutone a conoscenza, comunica all'ANSV, eventualmente anche per le vie brevi, utilizzando i contatti indicati nell'allegato "1", notizie di incidenti e di inconvenienti gravi occorsi in ambito nazionale ad aeromobili dell'aviazione civile. Alla predetta comunicazione segue, quanto prima possibile, a mezzo di mail generata dal sistema eE-MOR (electronic ENAC-Mandatory Occurrence Reporting), la trasmissione delle informazioni in possesso dell'ENAC.

2. L'ENAC, anche al fine di favorire la individuazione di eventi che, a seguito di successivi approfondimenti, possano essere classificati come inconvenienti gravi, provvede ad inserire l'ANSV nella lista di distribuzione delle mail di notifica degli eventi del sistema eE-MOR.

Art. 3
(Clausola di salvaguardia e preservazione della documentazione)

1. Nel caso di eventi di dubbia classificazione – in particolare di eventi non immediatamente classificabili come inconvenienti gravi sulla base dell'elenco esemplificativo di cui all'allegato al regolamento UE n. 996/2010 – l'ENAC può disporre il rilascio degli aeromobili interessati, previa acquisizione, in copia, della seguente documentazione: documenti di bordo; registro tecnico dell'aeromobile (ATL) o documentazione equivalente, limitatamente alle pagine ove siano registrate le anomalie tecniche relative all'evento ed i conseguenti provvedimenti tecnici presi di riammissione in servizio dell'aeromobile; piano di carico; piano di volo operativo; documentazione ed informazioni prevolo; licenze del personale di volo; certificato di operatore aereo, se esistente; relazione del comandante in ordine all'evento; recapiti ai quali l'esercente possa essere contattato. L'ENAC trasmette all'ANSV la documentazione in questione, qualora richiesta alla Funzione Organizzativa Safety.

Art. 4
(Nulla osta di competenza ANSV)

1. L'ENAC autorizza la riammissione in servizio di un aeromobile coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave o la sua partenza da uno scalo italiano solo dopo aver verificato che l'ANSV abbia rilasciato il nulla osta di competenza, nel quale si comunichi che non sussiste più alcuna esigenza di ulteriore preservazione dell'aeromobile a fini investigativi.

Art. 5
(Incidente o inconveniente grave all'interno del sedime aeroportuale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del regolamento UE n. 996/2010, l'ANSV, laddove sussistano ragioni di necessità ed urgenza per ripristinare la operatività aeroportuale che non consentano di attendere l'arrivo dei suoi investigatori, può concedere, anche per le vie brevi, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla rimozione dell'aeromobile, impartendo le opportune istruzioni per la conservazione delle evidenze.

Art. 6

(Comunicazione di apertura dell'inchiesta di sicurezza e acquisizione delle informazioni)

1. L'ANSV, utilizzando il modello in allegato "2", comunica all'ENAC (Funzione Organizzativa Safety) e alla direzione aeroportuale interessata l'apertura della inchiesta di sicurezza, precisando la classificazione attribuita all'evento.
2. L'ANSV, qualora ai fini del regolare svolgimento dell'inchiesta di sicurezza necessiti di informazioni e documentazione in possesso dell'ENAC, inoltrerà, preferibilmente a mezzo email, la relativa richiesta alla Funzione Organizzativa Safety dell'ENAC, che si attiverà per l'invio all'ANSV, quanto prima possibile, di quanto richiesto.

Art. 7

(Partecipazione dell'ENAC alle inchieste di sicurezza)

1. Nelle inchieste di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento UE n. 996/2010, l'ANSV, qualora non sussistano conflitti di interesse, invita l'ENAC, così come previsto dall'art. 8, paragrafo 1, lettera a), del predetto regolamento UE, a nominare un proprio rappresentante, che partecipa alla inchiesta di sicurezza in veste di consulente dell'investigatore incaricato dell'ANSV, sotto il controllo e a discrezione di quest'ultimo.
2. Nel caso di inchieste svolte da un Paese terzo, l'ANSV, qualora non sussistano conflitti di interesse, invita l'ENAC, così come previsto dall'art. 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE n. 996/2010, a nominare un proprio rappresentante, che partecipa alla inchiesta di sicurezza in veste di consulente del rappresentante accreditato dell'ANSV, sotto la supervisione di quest'ultimo.
3. Il consulente di cui ai commi 1 e 2 è individuato dall'ENAC nell'ambito del proprio personale tra il personale professionista o gli ispettori di volo; tale soggetto, in relazione alle specifiche mansioni svolte in ambito ENAC, deve assicurare la necessaria terzietà rispetto all'evento indagato dall'ANSV, impegnandosi, altresì, a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute.
4. L'ENAC, nell'ambito delle inchieste di cui ai commi 1 e 2, si impegna a fornire all'ANSV tutto il supporto eventualmente richiesto.
5. L'esistenza di conflitti di interesse con l'inchiesta di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 viene comunicata formalmente dal Presidente dell'ANSV alla Funzione Organizzativa Safety dell'ENAC.

Art. 8

(Collaborazione istituzionale)

1. L'ANSV, qualora venga a conoscenza, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 del regolamento UE n. 996/2010, dell'esistenza di merci pericolose a bordo di un aeromobile coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave oggetto di inchiesta di sicurezza da parte dell'ANSV, lo comunica, nel più breve tempo possibile, alla competente direzione aeroportuale dell'ENAC.
2. L'ENAC, nei casi in cui ravvisi la possibilità di dover adottare con urgenza i provvedimenti di competenza necessari ad assicurare la sicurezza del volo, può chiedere all'ANSV di acquisire le pertinenti informazioni fattuali raccolte in corso di inchiesta, ad esclusione di quelle di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento UE n. 996/2010. L'ANSV fornirà le informazioni in questione, a meno che il rilascio delle stesse non pregiudichi il regolare svolgimento dell'inchiesta di sicurezza o dia luogo ad un conflitto di interessi.
3. L'ANSV e l'ENAC, qualora se ne ravvisi l'opportunità, fissano incontri tecnici o costituiscono gruppi di lavoro per l'approfondimento di tematiche di comune interesse relative alla sicurezza del volo.

Art. 9
(Facilitazione all'accesso alle infrastrutture aeroportuali)

1. Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri riconosciuti all'ANSV dall'ordinamento vigente, l'ENAC inserisce le necessarie integrazioni al Programma nazionale di sicurezza per assicurare al personale dell'ANSV preposto allo svolgimento dell'attività investigativa l'immediato accesso, su base nazionale, alle aree sterili aeroportuali, previa presentazione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'ANSV e di documento attestante l'identità personale.
2. L'ENAC, attraverso le proprie articolazioni periferiche, porta a conoscenza di tutti gli enti presenti in ambito aeroportuale il diritto di accesso di cui al comma 1.


Art. 10
(Composizione dei conflitti)

1. La composizione di eventuali conflitti sorti in sede di applicazione del presente accordo è demandata alle decisioni assunte in sede di incontro congiunto tra il Presidente dell'ANSV ed il Direttore Generale dell'ENAC.

Roma, 4.2.2015


**Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo**

Il Presidente
(Prof. Bruno Franchi)



**Ente nazionale
per l'aviazione civile**

Il Direttore Generale
(Dott. Alessio Quaranta)




L'ANSV e l'ENAC si impegnano, con successivo separato accordo, a dare attuazione alle disposizioni del regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile.

Roma, 4.2.2015

**Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo**

Il Presidente
(Prof. Bruno Franchi)



**Ente nazionale
per l'aviazione civile**

Il Direttore Generale
(Dott. Alessio Quaranta)

